



TQSI Servizi Integrati S.r.l.

Sede amministrativa: via Don A. Mazzucotelli, 2 – 24020 Gorle (BG)
P.Iva / C.F. 02878180161 - Registro Imprese Bergamo n. 330278
Capitale sociale: € 40.000,00 interamente versato
www.tqsi.it - info@tqsi.it
Sede legale: via Zelasco, 1 – 24122 BERGAMO



Progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione per le aziende

RESPONSABILITÀ PENALI INDIVIDUALI E SOCIETARIE DERIVANTI DAL MANCATO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE AVENTI AD OGGETTO LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA LEGIONELLA.

Il mancato adempimento delle prescrizioni normative aventi ad oggetto la prevenzione e la gestione del rischio biologico legionella, radica in capo ai titolari delle strutture interessate la responsabilità penale in ordine alle lesioni o alla morte eventualmente patita dal cliente.

In base all'**articolo 2087 del Codice Civile** ¹, il Datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia di quanti prestano opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo gli viene imputato in forza del disposto dell'**articolo 40, 2° comma del Codice Penale** ².

Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparati o di una persona estranea all'ambito imprenditoriale purché sia ravvisabile il nesso di causa tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi della sicurezza.

In base al **Testo Unico n. 81/2008** e segnatamente in base all'articolo 271, il Datore di lavoro deve compiere la valutazione del rischio anche con riferimento al rischio biologico ed individuare le misure protettive e preventive ritenute più adeguate.

Ne deriva che il responsabile di una struttura turistico – recettiva e/o sportiva ovvero il Datore di lavoro che non ottempera alle prescrizioni degli articoli 266 e seguenti del T.U. n. 81/2008 risponde a titolo di colpa degli eventi lesivi derivati agli avventori che abbiano contratto la Legionellosi. La responsabilità penale può derivare in egual misura tanto dell'omessa adozione delle cautele, quanto dall'adozione di cautele del tutto inadeguate ed insufficienti.

La fonte normativa di carattere primario è senz'altro il Testo Unico n. 81/2008 agli articoli 266 e seguenti con particolare riferimento all'art. 271.

Tale normativa è relativamente generica, visto che non specifica né i rischi individuabili in astratto rispetto alla possibile assunzione del batterio Legionella, né le misure preventive che sarebbe bene adottare in concreto per prevenire tali rischi. Non v'è dubbio infatti che tanto l'art. 271 quanto l'art. 28 del T.U. n. 81/2008 non specifichino nel dettaglio la tipologia ed i contenuti delle misure preventive.

Le altre **fonti normative di dettaglio più importanti** sono le seguenti:

- «**Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico ricettive e termali**» - 13 gennaio 2005 – Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano. – G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005.
- «**Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi**» Conferenza Stato-Regioni del 17 maggio 2015.
- Regione Lombardia – Decreto Direzione Generale Sanità 28 febbraio 2005 n. 2907 - «**Linee Guida per la prevenzione e il controllo delle Legionellosi in Lombardia**». Aggiornato con DDG Sanità 24 febbraio 2009, n. 1751.

Ancorché non pienamente sovrapponibili, tali normative di dettaglio, oltre a prevedere la **nomina di un responsabile per l'identificazione e la valutazione del rischio legionella**, specificano il contenuto delle misure predittive e preventive che sarebbe opportuno adottare per evitare tale rischio.

L'omesso rispetto delle prescrizioni normative sopra richiamate, può comportare responsabilità penali gravi in capo al responsabile delle strutture, quali quelle riportate di seguito:

RIFERIMENTO	REATO PREVISTO	PENA
Art. 590, 3° comma Codice Penale	Lesioni colpose gravi	Da 3 mesi a 1 anno di reclusione
Art. 590, 3° comma Codice Penale	Lesioni colpose gravissime	Sa 1 a 3 anni di reclusione
Art. 589 Codice Penale	Omicidio colposo	Da 2 a 7 anni di reclusione
Art. 452 Codice Penale	Epidemia colposa	Da 3 a 12 anni di reclusione

¹ **Art. 2087 del Codice Civile** – TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

² **Art. 40** – secondo comma – Codice Penale – RAPPORTO DI CAUSALITÀ: Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.